

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 30 dicembre 2024, n. 886

[ID VIP 9754] Parco agrovoltaico denominato "AFV_Pellicciari" della potenza di 35,09 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina di Puglia (BA) in località Masseria Pellicciari.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SmartenergyIT2111 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 81504 del 19.05.2023, acquisita in data 22.05.2023 al prot. n. 8122 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 9748 del 23.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9754, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltico denominato "AFV_Pellicciari" della potenza di 35,09 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina di Puglia (BA) in località Masseria Pellicciari, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SmartenergyIT2111" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 9754.pdf -

0f8cbfe62e2f4ba506105f6cf2c48a0fe117cea103d46f0d8927f73013839213
--

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9754

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
Potenza: 35,09 MW
Ubicazione: comune di Gravina d Puglia (Ba)
Proponente: SmrtenergyIT2111 S.r.l.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO

Con riferimento al progetto depositato, l'area di impianto fotovoltaico occupa una superficie pari a 818.406,00 mq ricadenti nel territorio comunale di **Gravina di Puglia**, censita ai seguenti Fogli di mappa: **foglio 108** particelle: 323,358,37, **foglio 109** particelle: 40,21,38, **foglio 111** particelle: 263,260,267,3.

Mentre le opere per la connessione dell'impianto (cavidotti) interessano i fogli di mappa 111,110,92,94, sempre nel territorio di Gravina di Puglia.

Per quanto riguarda la classificazione urbanistica, l'area dell'impianto viene indicata come zona omogenea E1 -Zona agricola, con un macrouso del suolo cerealicolo foraggero.

L'area di intervento è collocata negli ambiti paesaggistici dell'Alta Murgia – zona Fossa Bradanica. Per quanto riguarda la capacità di uso del suolo come si può evincere dalla cartografia SIT Puglia, rientra per capacità di uso dei suoli nella classe 4 ossia un uso del suolo che evidenzia limitazioni molto evidenti che restringono la scelta delle colture praticabili e richiedono una gestione molto attenta per contenere la degradazione e i processi erosivi del suolo.

Dal progetto depositato non si segnalano colture di pregio, come indicate da Linee guida agrivoltaico Puglia.

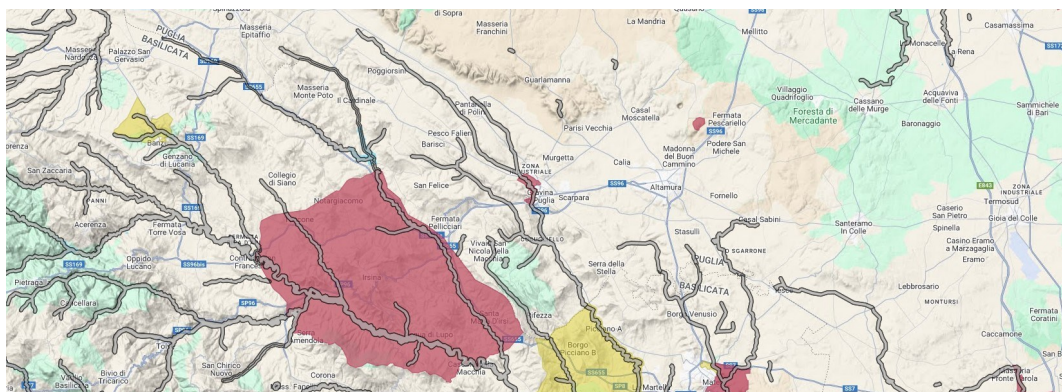
IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

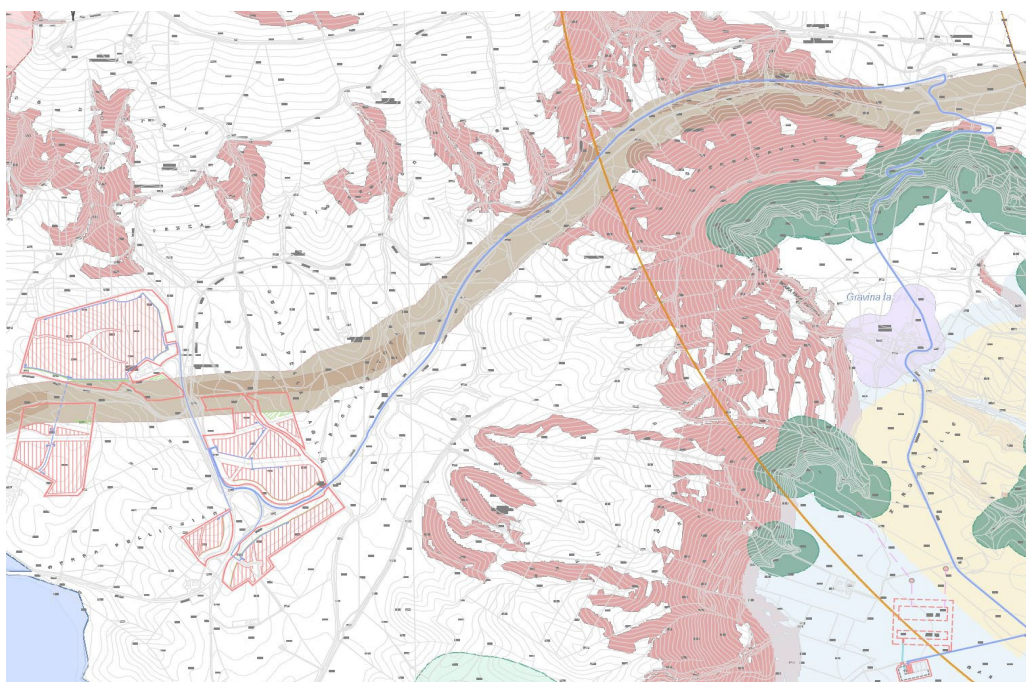
Nell'area interessata dal progetto:

- **non sono** già installati impianti della stessa fonte: impianto del tipo fotovoltaico (lett. a) come da consultazione cartografia impianti FER regione Puglia
- **non coincide** con area oggetto di bonifica come da consultazione S.I.N. del Ministero Ambiente e del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati (lett.b)
- **non coincide** integralmente né parzialmente con cave o miniere, come da consultazione SIT Attività estrattive, (lett.c);
- **non coincide** con siti e impianti che risultano essere nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) di società di gestione aeroportuale, all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis e bis1); tuttavia si segnala che sul foglio 108 p.IIa 358 è segnalata la presenza di aree ferrovie dello stato, mentre nell'area buffer a nord-est dell'area di impianto troviamo una segnalazione delle ferrovie appulo lucane.
- il progetto afferisce alla classe degli impianti fotovoltaici ed in particolare riguarda l'installazione di **un impianto agrivoltaico**;
- **sono** presenti vincoli afferenti ai beni culturali e del paesaggio vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 - (lett. c-ter):

- Consultando il SITAP del Ministero della Cultura l'area di intervento ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si allega cartografia stralcio dell'area vasta di riferimento.



- I caviddotti e la particella n. 37 del foglio mappale 108 e il foglio mappale 109 particella n. 40 e 21 sono interessate dall'attraversamento del Trattarello Tolve- Gravina n.71 (non reintegrato) ricadente in classe A del quadro di Assetto Tratturi e appartenente alle componenti culturali e insediative storico UCP testimonianza della stratificazione storica e relative aree di rispetto (area tutelate per legge quali beni culturali).



Tuttavia come indicato nella relazione tecnica al cap. 7.1 il proponente dichiara che: *L'inserimento dei moduli fotovoltaici e delle strutture di supporto non ricade all'interno di aree non idonee stabilite dal RR 24-2010, anche i biotipi in progetto e le coltivazioni specialistiche sono esterne a queste aree. Alcune aree del sistema agrivoltaico ricadenti*

*nel buffer dei tratturi continueranno ad essere coltivate, come attualmente avviene.
Per l'attraversamento elettrico del tratturo si utilizzerà la tecnica TOC.*

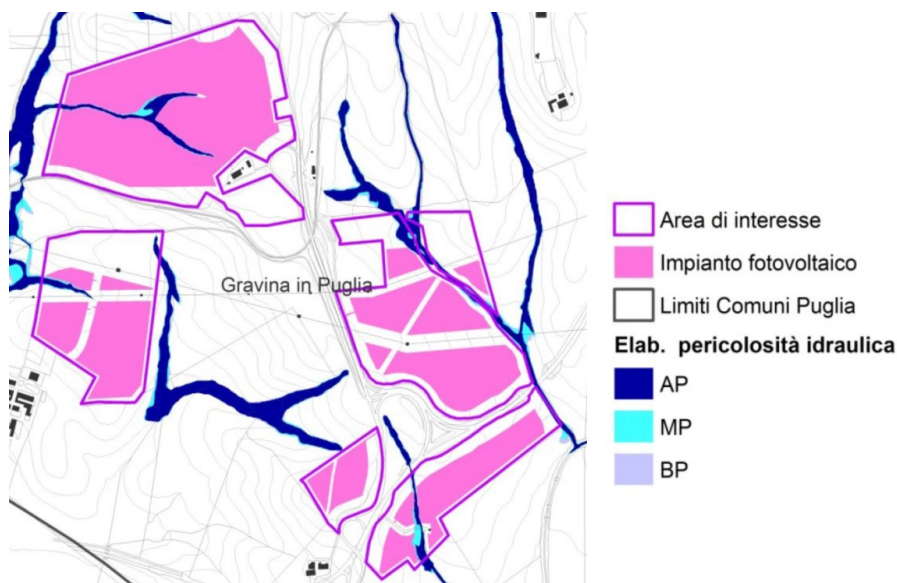
Le opere in progetto costituiscono interferenza con il sito: "Masseria Pellicciari 2" (Scheda Mosi Multipoint n. 22) e il Tratturello Tolve- Gravina (Scheda Mosi Multipolygon n. 32).
Altri siti sono prossimi alle aree di progetto: "Masseria Zingariello 1" (Scheda Mosi Multipoint n. 15); "Masseria Zingariello" (Scheda Mosi Multipoint n. 17); "San Domenico" (Scheda Mosi Multipoint n. 18). Infine, l'area del CAMPO A si trova a meno di 50 m dalla Masseria Pellicciari, mentre il cavidotto di servizio passa a meno di 50 m a est di Masseria Zingariello.

L'idoneità dell'area quindi non potrà essere affermata ai sensi del dell'art.20, co.8, lett.c-ter, e si passa alla verifica dell'idoneità dell'area secondo il criterio dell'art.20, co.8, lett.c-quater (nel caso di impianti fotovoltaici si considera un buffer di 500 m) e tiene conto dei soli vincoli decretati (architettonici, archeologici e di altro bene culturale).

Si rimanda per i dettagli alla successiva ricognizione vincolistica PPTR dell'area ai sensi del RR 24/2010.

Verifiche ai sensi del RR 24/2010:

Nell'area buffer dei 500 mt rispetto all'area di intervento troviamo:
nel foglio di mappa 108 a nord componenti geomorfologiche UCP **Versanti**, componenti idrologiche **UCP vincolo idrogeologico**, a est delle particelle del foglio ricade una componente botanico vegetazionale UCP **prati e pascoli e formazioni arbustive in formazione**, nel foglio 108 la particella 37 e il foglio 109 p.lla 40 e 21 e foglio di mappa 111 p.lle n. 3 e 267 sono interessate dalle componenti culturali e insediative storico UCP testimonianza della stratificazione storica e relative aree di rispetto (**tratturello Tolve- Gravina n.71**); mentre a est delle p.lle n. 260 e 263 l'area buffer intercetta un vincolo geomorfologico UCP versanti e UCP vincolo idrogeologico.
Per quanto riguarda il **PAI** Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Appennino Meridionale, si rileva che l'area di intervento è attraversata **da reticoli classificati AP**



Per quanto riguarda le “**Altre Aree ai fini della Conservazione della Biodiversità**” allegato 3 della RR 24/2010, l'area in cui ricadono i terreni oggetto di intervento si caratterizza come rete ecologica secondaria con elementi di naturalità prevalenti del tipo arbusteti e cespuglieti e prati pascoli, ed interessata da corridoio ecologico e aree buffer siti natura 2000 (fonte R.E.P. e rete biodiversità PPTR).

Da una ricognizione GIS nell'area buffer dei 500 m dall'area di intervento si segnala anche la presenza di **Habitat secondo la DGR n. 2442 del 2018**; inoltre i terreni indicati ricadono nel poligono definito **Aree Contigue PN Alta Murgia**.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Il DM 10-9-2010 punto 16 individua requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., **produzioni tradizionali**) e/o di **particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale**, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dalla lettura del S.I.A. e della relazione tecnico agronomica, non emergono informazioni circa il metodo di conduzione attuale dell'azienda agricola e se vi sono iscrizioni a sistemi di qualità agroalimentari.

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, che definiscono in generale elementi per una valutazione positiva dei progetti, risulta dai documenti esaminati:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) valorizzazione potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio: nell'area non risulta presente impianti a biomassa, mentre risultano impianti eolici e fotovoltaici;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche (siti industriali, discariche, siti inquinati...);
- g) nel SIA **non si rileva** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- c) è assente il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, in quanto, seppur sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale, i moduli sono installati ad una altezza da terra che non consente lo sfruttamento massimo del suolo (tipo 2). La parte dedicata alla coltivazione è solo quella compresa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- e) **risulta presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. L'impianto in questione ricade su terreni il cui macrouso prevalente è del tipo cerealicolo foraggero, e con il progetto non prevede il cambio dell'orientamento culturale. Dalla lettura dell'elaborato progettuale, si evince che i terreni destinati alla produzione agricola saranno quelli dell'interfila tra i pannelli e continueranno a essere coltivati a seminativo seguendo le tradizionali tecniche di avvicendamento e di rotazione delle colture tra cereali da granella, leguminose e specie da foraggio, mentre sotto le file dei pannelli sarà seminato prato pascolo permanente in miscuglio di foraggiere e leguminose e consentire a migliorare la fertilità del suolo.

La tecnica di semina avverrà su sodo e ciò risulta senz'altro idonea e compatibile per la presenza dei pannelli, ma tenuto conto che le coltivazioni di seminativi non afferiscono al gruppo delle coltivazioni ad alto reddito, andrebbe comunque monitorato l'aspetto della resa produttiva media per ettaro nel tempo, rispetto alla tecnica di semina tradizionale che invece prevede una aratura di preparazione alla semina, seppure dati recenti affermano che la resa non dovrebbe diminuire se si procede con le giuste accortezze di processo. Un altro elemento da considerare è quello dal punto di vista ambientale ossia l'impiego necessario dei diserbanti che nel caso della tecnica su sodo diventa prioritario, mentre diminuirà l'impiego delle lavorazioni e quindi il consumo di gasolio.

In generale si rilevano elementi in base ai quali ritenere che la realizzazione dell'impianto così come progettato non andrebbe ad incidere negativamente con la produzione delle eccellenze del territorio,

AGRIVOLTAICO

Come indicato nelle Linee Guida agrivoltaico del 27.06.2022, un sistema agrivoltaico è un sistema complesso che integra attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

Nelle linee guida si individuano aspetti dell'impianto che definiscono i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare per rispondere alle finalità per cui sono realizzati.

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);

REQUISITO B: Il sistema è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda il requisito A nello Studio di Impatto Ambientale al Cap. 3.4 è presente il calcolo della superficie coltivata rispetto a quella destinata alla produzione di energia dimostrando di soddisfare il requisito (superficie agricola utilizzata totale in presenza dell'impianto agrivoltaico superiore al 70% della superficie totale).

In riferimento al requisito B si ritiene che il progetto soddisfi in parte il requisito in relazione alla resa agricola in quanto vero è che non si andrà a compromettere la continuità dell'attività agricola, ma nel lungo periodo si dovrà valutare la resa di coltivazione e le possibili ripercussioni sull'attività pastorale e quindi sulla attività zootecnica dell'area vasta di intervento.

Per quanto riguarda il requisito C il progetto prevede un tipo di impianto avanzato del tipo 2 ossia l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. L'impianto agrivoltaico in oggetto, per come progettato, si basa su delle aree agricole rappresentate dalle "fasce" seminabili tra le file dei traker fotovoltaici. La larghezza di queste fasce sarà pari a 4,50 metri tra i pannelli disposti in orizzontale.

Dalla documentazione tecnica si legge che i traker che si prevede di installare, *presentano un'altezza da terra minima (inclinazione pannelli 46°) pari ad 1,50 metri ed una altezza media (inclinazione pannelli 23°) pari a 2,40 m*, altezze tali da consentire una coltivazione ai fini produttivi solo ipotetici, considerando che i pannelli sono in continuo movimento e quindi non si può certamente affermare che l'area sotto i pannelli possono essere definiti coltivabili, mentre sarà possibile la sola permanenza di un prato stabile.

Il progetto agrivoltaico si ritiene rispetti i requisiti D ed E e sono trattati al capitolo 3.4 presente nel SIA.

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su terreni agricoli con orientamento cerealicolo-foraggero, e non sarà variato l'orientamento colturale. Il proponente è una società operante nel settore energetico, mentre non sono disponibili informazioni circa la costituzione di società agricola.

Dalla ricognizione svolta l'area di progetto ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, ad eccezione delle interferenze dirette che i cavidotti generano sul **tratturello Tolve- Gravina n.71 e con alcune Masserie storiche.**

Per quanto riguarda la ricognizione svolta ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, **sono state segnalate interferenze relative alle segnalazioni dei vincoli PPTR.**

Da verificare, infine, l'effettivo rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico da parte del Proponente, elemento essenziale ai fini della positiva valutazione dell'iniziativa progettuale.